

ORDINEDEGLIAVVOCATI di FIRENZE COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI FIRENZE COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. Costituzione e finalità

- In applicazione della normativa nazionale ed europea ed in attuazione del disposto dell'art. 25comma 4, della Legge 247/2012 è costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze il Comitato Pari Opportunità (con sigla CPO e, d'ora in poi, anche solo Comitato) che opera in continuità rispetto al Comitato per le Pari Opportunità di cui alla delibera n. 13 del 19 dicembre 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
- 2. Il Comitato Pari Opportunità ha il compito di:
 - a) promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
 - b) prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi a genere, etnia, lingua, religione e orientamento sessuale, handicap, età, convinzioni personali e comunque quelli richiamati dalle direttive comunitarie 200/78/CE, 200/43/CE e 54/2006/CE, dall'art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dall'art 21 CEDU, ed in ogni caso per qualsivoglia altra ragione ed ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense, valorizzando la funzione sociale dell'avvocatura e del suo ruolo nella tutela e realizzazione dei diritti fondamentali della persona;
 - c) sovraintendere e vigilare, nell'ambito delle finalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui allaLegge247/2012;
- 3. Il Comitato ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

2. Composizione e durata.

- 1. Il Comitato, salvo quanto disposto dal comma 3, lettera b) del presente articolo, è composto da Avvocati iscritti agli Albi degli Avvocati di Firenze e dura in carica quattro anni.
- 2. Il Comitato uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo.
- 3. Il Comitato è composto da quindici componenti, di cui quattordici eletti sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento ed il quindicesimo nominato dal Comitato tra gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
 - Al Consiglio dell'Ordine è riservata la facoltà di nominare un ulteriore componente, scelto tra i membri del Consiglio stesso, con mero diritto di tribuna.

3. Funzioni

- 1. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine, interventi volti ad assicurare la reale parità tra gli iscritti agli Albi e Registri dell'Ordine degli Avvocati.
- 2. Il Comitato svolge, esemplificativamente, le seguenti attività di:
 - a) ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità e discriminazione nell'ambito istituzionale di

pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;

- b) diffusione delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborazione di proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proposta al Consiglio dell'Ordine di iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborazione e proposta di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promozione di iniziative e confronti tra Avvocati, Praticanti e altri operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) progettazione di interventi di formazione professionale atta a diffondere e valorizzare la conoscenza del diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità;
- h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.
- 3. Il Comitato, direttamente ovvero attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, svolge ogni altra attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza, anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, ed a prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.
- 4. Per la realizzazione delle sue attività e finalità il Comitato collabora con gli altri Comitati PO istituiti presso gli altri Consigli dell'Ordine sia nazionali che sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituende, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, Università, Consigliere di Parità e con ogni altro organismo pubblico o privato di parità.
- 5. Il Comitato può istituire, con propria delibera, sportelli volti a fornire, gratuitamente, agli Iscritti agli Albi, Registri ed Elenchi tenuti dall'Ordine informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e diritto antidiscriminatorio.
- 6. Nell'ambito delle materie di propria competenza può organizzare eventi e campagne di raccolta fondi per la realizzazione di progetti anche specifici, individuati con una precedente delibera del Comitato, previo accordo con il Consiglio dell'Ordine.

4. Organi del Comitato

- 1. Sono organi del Comitato:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Vicepresidente
 - c) Il Segretario
 - d) Il Tesoriere
- 2. Il Presidente, viene nominato, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, dai componenti del Comitato a maggioranza, e:
 - a) rappresenta il Comitato sia all'esterno che nei confronti del Consiglio dell'Ordine ed ha la responsabilità della gestione economica.
 - b) convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;
 - c) stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o

- proposti da singoli componenti informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;
- d) prende, in caso di urgenza, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Comitato, salvo sottoporli a ratifica alla prima riunione successiva che deve essere convocata entro quindici giorni.
- 3. Il Vicepresidente, eletto fra i componenti del Comitato:
 - a) Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento
 - b) Sostituisce il Segretario in caso di suo impedimento
 - c) Svolge funzioni di rappresentanza del Comitato su delega del Presidente
- 4. Il Segretario, eletto fra i componenti del Comitato:
 - a) Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle proposte formulate;
 - b) Compila i verbali delle riunioni del Comitato ed è responsabile della esecuzione delle stesse;
 - c) Svolge ogni altra attività di Segreteria, avvalendosi degli uffici e del personale a tal fine incaricato dal Consiglio dell'Ordine;
 - d) Sostituisce il Tesoriere in caso di suo impedimento.
- 5. Il Tesoriere, eletto fra i componenti del Comitato:
 - a) sovrintende all'amministrazione ed alla contabilità del Comitato e cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sotto la direzione del Presidente ed in collaborazione con il Segretario.

5. Funzionamento del Comitato.

- 1. Il Comitato si riunisce, anche attraverso strumenti telematici, almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno cinque dei suoi componenti.
- 2. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza- anche attraverso strumenti telematici-della maggioranza dei suoi componenti e non sono ammesse deleghe.
- 3. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. Delle riunioni e delle delibere assunte viene redatto, a cura del Segretario, verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web dell'Ordine, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter rendere facilmente consultabile da ogni iscritto.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica.

- 1. La carica del componente del Comitato è incompatibile con quella di componente eletto del COA, del CNF, della Cassa Forense, dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi. Il componente che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni successivi alla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dalla carica di componente del Comitato.
- 2. Nel caso di impedimento assoluto e permanente, di dimissioni ovvero di sospensione e/o cancellazione dall'albo o dal registro, anche per motivi disciplinari, di uno dei componenti del Comitato ovvero nella ipotesi di decadenza ai sensi del comma 1 del presente articolo, si procede alla sua sostituzione.
- 3. Il Comitato decade nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo riguardino la maggioranza dei suoi componenti; in tal caso si procede alle designazioni ed elezioni dei nuovi componenti, entro i sessanta giorni successivi.

7. Diritto di informazione

- 1. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizioni di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.
- 2. Il Comitato può avvalersi della consulenza e dell'ausilio di specialisti in materie non giuridiche.

8. Strumenti e risorse

- 1. Per assicurare al Comitato le risorse necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio dell'Ordine dispone
- a) che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un dipendente della Segreteria per l'ausilio alle attività del Comitato;
- b) che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito internet dell'Ordine e poste in esecuzione senza ritardo;
- c) che nel proprio bilancio preventivo sia appostato specifico capitolo dispesa a disposizione del comitato per lo svolgimento delle sue attività

9. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

- 1. Le elezioni dei componenti del Comitato di cui all'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3, si svolgono in unico turno, ogni quattro anni, nell'anno di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'artt. 28 della legge 247/2012 nelle date, non inferiori a tre giorni di votazione di almeno quattro ore per ciascun giorno che sono determinate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera con la quale sono disciplinate anche le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
- 2. L'elettorato attivo compete agli avvocati iscritti in albo che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
- 3. L'elettorato passivo compete agli avvocati di cui al comma 2 del presente articolo che presentino la propria candidatura con le modalità e nei termini determinati dal Consiglio dell'Ordine con la delibera di indizione delle elezioni.
- 4. I Componenti del Comitato non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi e la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguali agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
- 5. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto di cui al comma 2 del presente articolo, può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti. Sui reclami decide il Consiglio dell'Ordine con provvedimento emesso in via amministrativa soggetta a ricorso giurisdizionale. La proposizione del reclamo non sospende l'insediamento del Comitato.
- 6. La prima riunione del Comitato, con all'ordine del giorno l'insediamento dello stesso e l'elezione delle cariche, è convocata dal componente più anziano.

10. Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato solo con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

11. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine che ne cura la pubblicazione, avente valore di comunicazione al Foro, sul sito internet dell'Ordine, da effettuarsi entro i tre giorni successivi.